

LaScala

STUDIO LEGALE
in association with
FIELD FISHER WATERHOUSE

Focus on

LA CESSIONE DEL QUINTO E L'INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA

Luglio 2013

www.lascalaw.com
www.iusletter.com

Milano Roma Torino Bologna Firenze Ancona Vicenza Padova Verona
London Paris Hamburg Brussels Manchester Munich Dusseldorf

In data 9 luglio 2013, Marco Contini e Irene Comoglio, che nell'ambito delle attività del team di Legal Recovery si occupano del contenzioso assicurativo relativo alle polizze accessorie ai contratti di finanziamento contro cessione del quinto, hanno partecipato al seminario organizzato da Convenia, avente ad oggetto la "*cessione del quinto dello stipendio e l'intermediazione assicurativa*".

L'occasione ha rappresentato un prezioso momento per acquisire una serie di elementi di aggiornamento e confronto, che ci pare valga la pena mettere a fattore comune con i lettori di *Iusletter* con questa breve sintesi.

Il Convegno è iniziato con un excursus del relatore Avv. David Marino sull'evoluzione normativa della materia "*contratto di mutuo contro cessione del quinto*", disciplinata dal D.P.R. 180/1950, con particolare riguardo all'aspetto dell'intermediazione assicurativa ad essa correlata.

Ai sensi dell'art. 54 del D.P.R. 180/1950, infatti, il contratto di mutuo contro cessione del quinto deve essere accompagnato obbligatoriamente da una polizza assicurativa che garantisca il soggetto erogante dai rischi d'impiego del lavoratore (come ad esempio il licenziamento), nonché dal rischio morte del cedente stesso.

Si sono poi susseguiti gli interventi della Prof.ssa Avv. Albina Candian, del Avv. Marco Zechini e del Prof. Avv. Fabrizio Mainieri, il cui *leit motiv* è stato costituito dall'analisi dalla recente evoluzione dei regolamenti provenienti dagli Organi di Vigilanza (ISVAP/IVASS) e dalle modifiche apportate dal legislatore alla succitata legge quadro.

Si tratta sostanzialmente di evoluzioni correlate all'esigenza di fornire una maggior tutela al consumatore e creare una maggior concorrenza nel settore.

Un primo esempio di intervento normativo, volto a garantire una maggiore liberalizzazione di questo mercato, è rappresentato dal provvedimento ISVAP n. 2946/2011, che

vieta il cumulo - in capo agli intermediari - delle qualifiche di beneficiario delle prestazioni assicurative e intermediario del relativo contratto.

Anche il famoso Decreto Legge 201/2011, c.d. “Salva Italia” (convertito nella L. 214/2011), è intervenuto nella materia integrando l’art. 21 del Codice del Consumo: il legislatore ha annoverato tra le ipotesi di “pratiche commerciali scorrette” anche la prassi posta in essere da una banca, istituto di credito o intermediario finanziario che, ai fini della stipula di un contratto di mutuo, obblighi il cliente alla sottoscrizione di una polizza assicurativa erogata dall’ente medesimo.

Non solo: un nuovo intervento è stato operato anche attraverso il D.L. 1/2012 “Cresci Italia”. L’art. 28 del suddetto provvedimento ha previsto l’obbligatorietà in capo a banche, istituti di credito e intermediari, di sottoporre al cliente almeno **due preventivi di due differenti gruppi assicurativi “non riconducibili” all’ente erogatore medesimo**, qualora l’erogazione del mutuo immobiliare o credito al consumo sia subordinato alla stipula di un contratto di assicurazione sulla vita.

Lo scopo è quindi quello di favorire maggiormente il consumatore, il quale - a fronte dell’obbligatorietà imposta *ex lege* di stipulare una polizza assicurativa - può scegliere con quale Compagnia Assicurativa, presentata dell’ente erogatore, sottoscrivere il contratto ovvero scegliere sul mercato la polizza vita più conveniente che la banca o l’intermediario sono comunque tenuti ad accettare.

L’IVASS inoltre ha precisato che, in assenza di deroghe previste dallo stesso art. 28, la nuova disciplina è da intendersi estesa a tutte le polizze vita, stipulate in forma individuale o collettiva.

Tuttavia, la nozione di “non riconducibilità” di cui al succitato art. 28 D.L. 1/12 risulta piuttosto problematica e fonte di diverse interpretazioni. L’IVASS, con il Regolamento 40/2012, ha precisato che lo stesso si riferisce non solo ai casi di legami partecipativi tra il gruppo assicurativo e la banca, ma anche ai casi di **legami commerciali quali gli accordi**

di distribuzione.

Ma tale precisazione rischia di non risultare comunque sufficiente e sul punto il dibattito è ancora aperto: si discute infatti se possa essere considerata sussistente la fattispecie cd. “*riconcucibilità*” anche nei casi in cui le banche / intermediari stipulino accordi di distribuzione senza vincolo di esclusiva e/o accordi privi di meccanismi incentivanti la collocazione delle polizze. E ancora ci si chiede - in assenza di previsioni specifiche - come debba comportarsi l'ente finanziatore nel caso in cui la polizza - autonomamente individuata dal consumatore - sia in realtà riferibile ad esempio al gruppo di cui fa parte l'istituto che eroga il finanziamento.

Da ultimo, anche il D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 – convertito dalla L. 17 dicembre 2012 n. 221 “*misure a favore della concorrenza e tutela de consumatore nel mercato assicurativo*” ha apportato novità nella materia. L'art. 22 comma 15 quater e seguenti del suddetto provvedimento ha introdotto:

- a) l'obbligo per la Compagnia Assicurativa di restituire al debitore assicurato la parte del premio pagato relativo al periodo residuo nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento; in alternativa, possibilità per le Compagnie di fornire la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore dell'(eventuale) nuovo beneficiario designato.
- b) trasparenza nell'indicazione, da parte della Compagnia Assicurativa, dei criteri e delle modalità per operare il suddetto rimborso;
- c) **retroattività** delle suddette previsioni che si applicano a tutti i contratti commercializzati anche precedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione, con relativo obbligo per le imprese di aggiornare i contratti sulla base della nuova disciplina.

I relatori, per altro hanno segnalato come - ad oggi - non sia ancora possibile rifarsi a precedenti giurisprudenziali “tradizionali”, sia in considerazione del fatto che si tratta di norme di recente emanazione sia – soprattutto – perché i consumatori hanno mostrato

una propensione maggiore ad azionare i procedimenti avanti all' A.B.F. (Arbitro Bancario Finanziario) piuttosto che davanti all'Autorità Giudiziaria Italiana.

Il trend delle pronunce dell'ABF evidenzia una certa propensione dell'Organismo a mostrarsi rigoroso nei confronti degli intermediari istituzionali e più accogliente verso le istanze dei consumatori.

Restiamo a disposizione per ulteriori approfondimenti e per fornire l'eventuale materiale di supporto che ci fosse richiesto.

(Marco Contini - m.contini@lascalaw.com)

(Irene Comoglio - i.comoglio@lascalaw.com)